

# **Statuto del COPERCOM**

## **Art. 1**

1. Il Coordinamento delle Associazioni per la comunicazione, costituito fra aggregazioni formative familiari e di educatori, si propone di contribuire, con una azione unitaria fondata sulla comune ispirazione cristiana e sui principi della Carta costituzionale, alla affermazione nei confronti dei mezzi di comunicazione sociale della dignità e dei diritti della persona, sin dal concepimento e per tutto l'arco dell'esistenza, e della famiglia.

2. Di fronte alle problematiche socio-culturali ed educative, il Coordinamento vede nella comunicazione sociale una risorsa significativa per un processo di umanizzazione e di costruzione di una comunità di persone solidali e dialogiche.

## **Art. 2**

1. Il Coordinamento si dà un progetto finalizzato:

a) alla sensibilizzazione e alla crescita della capacità e della coscienza critica dei cittadini;

b) alla promozione dei diritti degli utenti dei mezzi di comunicazione sociale e dei valori della persona e della famiglia;

c) alla tutela delle fasce deboli degli utenti, con particolare riguardo ai minori;

d) al sostegno di iniziative formative nel settore della comunicazione sociale promosse dalle associazioni aderenti al Coordinamento;

e) al sostegno della responsabilità professionale dei comunicatori e alla valorizzazione degli aspetti deontologici delle loro attività;

f) alla valorizzazione dei rapporti sociali e delle comunità intermedie.

2. Ciascuna associazione trova un potenziamento della propria originalità e specificità nel confluire nel progetto unitario, così da poter rafforzare la propria azione sia attraverso il dialogo con i comunicatori e gli organi della comunicazione sociale sia mediante l'adeguamento e la coerente applicazione della legislazione.

3. Iniziative comuni, attività di sensibilizzazione e campagne di opinione riguardanti il mondo associativo ed educativo, potranno essere momenti privilegiati di integrazione e di condivisione del progetto.

### **Art. 3**

Ciascuna Associazione svilupperà e amplierà la propria attività di educazione alla comunicazione sociale fra i propri soci, in piena autonomia e secondo le proprie specificità.

### **Art. 4**

1. Possono far parte del Coordinamento le aggregazioni di ispirazione cristiana che svolgano attività educative e formative.
2. Particolari rapporti continuativi di collaborazione e di collegamento possono essere inoltre stabiliti con aggregazioni e organizzazioni ecclesiali o di ispirazione cristiana, che seguono i problemi della comunicazione sociale.
3. Le richieste di partecipazione e di collaborazione devono essere presentate per iscritto con allegata la documentazione delle finalità del richiedente. Su di essa decide il Comitato dei Presidenti.
4. L'appartenenza al Coordinamento cessa, previa presa d'atto del Comitato dei Presidenti, in caso di dimissioni, scioglimento, sopravvenuta mancanza dei requisiti, di cui ai precedenti commi. In caso di morosità per più di due esercizi sociali, il Comitato dei Presidenti adotta le decisioni conseguenti e opportune.

### **Art. 5**

1. Gli organi del Coordinamento a livello nazionale sono:
  - a) il Comitato dei Presidenti;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio esecutivo;
  - d) il Tesoriere;
  - e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli incarichi sociali sono svolti a titolo gratuito.

### **Art. 6**

1. Il Comitato dei Presidenti è l'organo deliberativo del Coordinamento.

2. Esso è composto dai Presidenti delle aggregazioni aderenti, i quali possono farsi rappresentare da un loro delegato. Ai suoi lavori sono chiamati a partecipare, con voto consultivo, i rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui al secondo comma dell'art. 4.

3. Spetta ad esso decidere, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulle modifiche statutarie e, a maggioranza dei presenti, sugli argomenti di sua competenza.

4. Approva i programmi pluriennali e annuali delle attività, la relazione annuale del Presidente e i conti consuntivo e preventivo.

5. Elege con mandato triennale: il Presidente, che ne viene a far parte con voto deliberativo, il Tesoriere e, nel proprio ambito, quattro componenti del Consiglio esecutivo. Su proposta del Presidente, elegge, fra i soci delle associazioni aderenti, un Vice Presidente. Elege inoltre i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

6. Può inoltre chiamare a far parte del Comitato dei Presidenti e del Consiglio esecutivo, con voto consultivo, una o più persone di comprovata competenza delle problematiche suscitate dall'uso dei mezzi di comunicazione sociale e di larga esperienza nei settori indicati dall'articolo 2 dello Statuto.

7. Si riunisce, almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente che lo presiede, e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

## **Art. 7**

1. Il Presidente attua le deliberazioni assunte dal Comitato dei Presidenti e dal Consiglio esecutivo, ha la rappresentanza legale del Coordinamento, convoca il Comitato dei Presidenti, cura i rapporti esterni e quelli con le rappresentanze regionali e provinciali del Coordinamento, delle quali coordina le attività, secondo gli indirizzi del Comitato dei Presidenti e del Consiglio esecutivo.

2. L'incarico di Presidente è incompatibile con quello di Presidente di una delle Associazioni aderenti o di un suo Delegato.

## **Art. 8**

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'assolvimento dei suoi compiti, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge i compiti a lui delegati dal Presidente.

## **Art. 9**

1. Il Consiglio esecutivo è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dai membri nominati dal Comitato dei Presidenti.
2. Coadiuvando il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti, delibera sull'attuazione dei programmi, approva l'ordine del giorno di convocazione del Comitato dei Presidenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
3. Può affidare, su proposta del Presidente, specifici compiti a responsabili per materia o settore, i quali possono essere invitati dal Presidente stesso a partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Consiglio può avvalersi della collaborazione di esperti o di comitati di esperti.

## **Art. 10**

1. Ai lavori del Comitato dei Presidenti e del Consiglio esecutivo partecipa il Direttore dell'Ufficio delle comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana o un suo delegato.

## **Art. 11**

1. Il Tesoriere ai vari livelli ha la rappresentanza del Coordinamento o dei suoi organi regionali e provinciali per tutti gli atti di natura finanziaria e tributaria; predispone i conti preventivo e consuntivo, assume i provvedimenti amministrativi sulla base delle determinazioni degli organi del Coordinamento e ha la responsabilità della gestione amministrativa.

## **Art. 12**

1. Possono essere costituiti Consigli regionali e provinciali delle aggregazioni aderenti al Coordinamento, ai quali possono aderire anche aggregazioni locali aventi i requisiti previsti dall'articolo 2. Tali Consigli operano nel rispetto della Carta del Coordinamento, dello Statuto, del Regolamento e degli indirizzi fissati dal Comitato dei Presidenti del Coordinamento.

## **Art. 13**

1. I Consigli regionali e provinciali possono darsi un loro regolamento e operano, per quanto di loro competenza, con i criteri previsti dagli articoli 4, 6, 7, 9, 10 e 11 del presente Statuto.

2. Hanno piena autonomia finanziaria e amministrativa.

3. La loro costituzione e il loro scioglimento sono ratificati dal Comitato dei Presidenti del Coordinamento.

#### **Art. 14**

1. Ai fini dell'articolo 36 e seguente del Codice Civile la rappresentanza legale del Coordinamento spetta al Presidente; quella per gli adempimenti finanziari e tributari ai tesorieri ai vari livelli.

#### **Art. 15**

1. Il Presidente e il Tesoriere possono essere rieletti per un solo triennio consecutivo. In casi eccezionali, con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti, possono essere rieletti per un terzo triennio.

#### **Art. 16**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Comitato dei Presidenti. Dura in carica tre anni e può essere confermato. Elege nel suo interno il Presidente del Collegio. Svolge funzioni di controllo sulla gestione contabile e presenta al Comitato una relazione annuale sui conti consuntivo e preventivo.

#### **Art. 17**

1. Il Coordinamento delle associazioni per la comunicazione può essere sciolto solo con il voto favorevole di almeno 4/5 degli aderenti.

2. In caso di scioglimento tutti i beni devono essere devoluti a uno o più enti aventi la sua stessa finalità.

#### **Art. 18**

1. Il Coordinamento trae i propri mezzi finanziari:

a) dalle quote associative degli organismi aderenti;

b) da finanziamenti pubblici e privati;

c) da contribuzioni e donazioni volontarie;

d) da proventi vari.

### **Art. 19**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti, si applicano le norme del Codice Civile.